

DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2020
374/2020/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI REALIZZATI NEGLI ANNI 2014 - 2015 DALL'IMPRESA ENERGIE OFFIDA S.R.L. PER GLI ANNI TARIFFARI DAL 2016 AL 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1129^a riunione del 13 ottobre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012 – 2015);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019 568/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2020-2023)”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2020 - 2023);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* del 22 maggio 2018, prot. Autorità 16425;
- la comunicazione di Energie Offida S.r.l. – id ARERA 1629 - (di seguito Energie Offida S.r.l.) del 15 giugno 2018, prot. Autorità 18740 del 15 giugno 2018 (di seguito: comunicazione del 15 giugno 2018);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* del 29 ottobre 2018, prot. Autorità 30830 (di seguito: comunicazione del 29 ottobre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il TIT 2020 - 2023 reca disposizioni tariffarie con riferimento al secondo quadriennio del periodo di regolazione (2020 - 2023);
- il comma 13.2 del TIT 2020 - 2023 stabilisce che, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito specificata al comma 12.5 del TIT 2012 - 2015, per le relative tipologie e durate;
- il comma 12.5 del TIT 2012 - 2015 elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011, alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell'incentivazione, in particolare:
 - a) investimenti della tipologia D1, relativi alla sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
 - b) investimenti della tipologia D2, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell'Autorità (smart grids);
 - c) investimenti della tipologia D3, relativi al rinnovo e potenziamento delle reti in media tensione nei centri storici;
 - d) investimenti della tipologia D4, relativi al potenziamento delle capacità di trasformazione delle cabine primarie nelle aree critiche;
 - e) investimenti della tipologia D5, relativi a progetti pilota inerenti sistemi di accumulo selezionati secondo la procedura e i criteri di cui all'articolo 13 del TIT 2012-2015 medesimo;
- ai sensi del comma 12.8 del TIT 2012 - 2015 la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del medesimo TIT 2012 - 2015 è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all'articolo 13 del TIT –2020-2023, come previsto dall'articolo 47 del TIT –2020-2023 medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC₃.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2014 e 2015 dichiarati come incentivabili da Energie Offida S.r.l., con la comunicazione del

15 giugno 2018 la medesima impresa ha fornito la documentazione volta a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del TIT 2012 - 2015;

- la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha analizzato la documentazione fornita da Energie Offida S.r.l. e, in esito all'istruttoria condotta, con comunicazione del 29 ottobre 2018 ha segnalato la non ammissibilità degli investimenti dichiarati da Energie Offida S.r.l. alla maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT 2012 - 2015.

RITENUTO NECESSARIO:

- disporre la non ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti dichiarati da Energie Offida S.r.l. entrati in esercizio negli anni 2014-2015

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di maggiore remunerazione degli investimenti incentivati di cui al comma 13.2 del TIT 2020 – 2023

- 1.1 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2014 e 2015, dichiarati dalla società Energie Offida S.r.l. (id ARERA 1629), riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, non sono ammissibili ai fini della maggiore remunerazione di cui al comma 13.2 del TIT 2020 - 2023.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

13 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini